Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'Insolvenza

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (G.U. 14 febbraio 2019, n. 38, Supplemento Ordinario n. 6) in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

Ai fini dell'entrata in vigore del decreto legislativo, all'articolo 389 viene effettuata una distinzione tra:

- le disposizioni dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (le quali entreranno in vigore dopo diciotto mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 15 agosto 2020);
- altre disposizioni, tra le quali quelle relative alle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire e quelle concernenti le modifiche ad alcune norme del codice civile quali gli artt. 2086, 2119, 2476, 2486 (che entreranno in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 16 marzo 2019).

Tra le novità più rilevanti segnaliamo in particolare:

- gli artt. 1-10, 12-25, 37-39, 56, 342, 344-345, 389-390 che introducono un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi e volto alla risoluzione della stessa nella prospettiva del risanamento dell'impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori, dando la priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, con l'istituzione dell'OCRI (Organismo di composizione della crisi d'impresa);

- gli artt. 1-11, 26-43, 49-55, 121-239, 317-340, 346-347, 359-367, 389-390 che disciplinano ed integrano le norme del RD 267/1942 sul Fallimento, istituto che, tra l'altro, muta denominazione in "*Liquidazione giudiziale*";

- gli artt. 65-73, 74-83, 268-277, 278-281, 282-283, 344-345, 351-352, 348, 389-390 che modificano la disciplina del sovraindebitamento e della esdebitazione, introdotti nel nostro ordinamento con la Legge 3/2012;

- gli artt. 385-386 che modificano la disciplina dettata dal D.lgs. 122/2005 circa le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire: viene stabilito che la mancata consegna della polizza decennale postuma (e non più solo, quindi, il verificarsi di una situazione di crisi del venditore) possa essere motivo di escussione della fideiussione prestata dal costruttore a garanzia delle somme riscosse, nonché di nullità del contratto ("*che può essere fatta valere solo dall'acquirente*"). Infine, si prevede che il contratto preliminare e ogni altro contratto comunque diretto al successivo acquisto della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili oggetto del d.lgs. n. 122/2005 siano "*stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata*";

- l'art. 372 che apporta delle modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare agli articoli 48, commi 17 e 18; 80, comma 5, lettera b) e 110, i quali vengono adattati alle nuove definizioni normative.